REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/89 DZLLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che fissa, per il periodo dal 1º gennaio 1990 fino al termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari di taluni ortofrutticoli freschi applicabili in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1.

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata • Comunità dei dieci •, efficace a partire dal 1º gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione finò ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi; considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo; escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, le indivie scarole, i mandarini, le clementine e le arance dolci per il periodo dal 1º gennaio fino al termine della campagna 1989/1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parère del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, l'indivia scarola, i mandarini, le clementine e le arance dolci sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.